

CONVIVENZA DI FATTO

Responsabile

Geom.fabrizio ioannucci



La **Convivenza di fatto**, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Requisiti

Per potere essere considerata Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:

- Essere maggiorenni
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
- Avere un legame affettivo stabile
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro

Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

Idiritti

La legge 76/2016 riconosce alle Convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
- alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);

- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (comma 45);
- partecipazione agli utili nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
- le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un **contratto di Convivenza**. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all'Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

Cessazione della Convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa in caso di :

- morte del convivente
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto



CHI

I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, non legate da matrimonio, unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela, che intendono fare registrare volontariamente l'esistenza tra di loro di una Convivenza di fatto e, tramite notaio o avvocato, l'eventuale stipula di un Contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali.

Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di convivenza o all'autentica della scrittura privata deve trasmetterla all'Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell'opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell'eventuale scelta del regime di comunione dei beni.



COME

Registrazione

I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.

La richiesta di coloro che si trasferiscono a PIZZOLI da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.

Coloro che, già residenti, vogliono rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:

- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;

Riconoscimento

La legge non prevede esplicitamente la dichiarazione di costituire una Convivenza di fatto all'anagrafe per poter godere dei diritti da essa attribuiti, ma la caratteristica del tipo di rapporto ha suggerito ai Comuni di registrare le dichiarazioni degli interessati, al fine di garantire una data certa e la possibilità di certificazione in caso di necessità o di contenzioso, comunque prevista in caso di contratto di convivenza. La normativa nazionale e regionale e la giurisprudenza in materia riconoscevano e riconoscono già alcuni dei diritti ora codificati nella seconda parte della legge 76/2016.

Cessazione volontaria

Le parti possono comunicare al comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica.



[Contatti e orari dell'ufficio anagrafe](#)

e-mail: :protocollo@comune.pizzoli.aq.it

Pec: protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

Telefono 0862/975532-36 fax 0862977997

Sede legale Piazza Municipio 13

Sede provvisoria Corso Sallustio 99



I tempi ordinari di gestione del procedimento di registrazione della Convivenza di fatto sono di 2gg lavorativi a partire dalla richiesta di iscrizione anagrafica o dalla separata dichiarazione di convivenza di fatto.

I tempi di registrazione del contratto di convivenza sono di 2gg dalla ricezione della documentazione trasmessa da parte del notaio o avvocato.



INTERVENTO SOSTITUTIVO

Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990).

La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile:

- a mezzo lettera raccomandata
- e-mail: :protocollo@comune.pizzoli.aq.it
- Pec: protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

per informazioni: 0862/975532



COSTI

Non sono previsti costi.



NORME

Le principali norme di riferimento sono:

Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi da 36 a 65

d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 del 1 giugno 2016

MODULI



sito Comune di Pizzoli link **MODULISTICA** TITOLI



UFFICIO [Anagrafe](#)